



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **940/2013** R.G.L.

promossa da:

FIOM (FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI) - CGIL NAZIONALE, in persona del Segretario Nazionale *pro tempore* sig. Maurizio Landini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine al ricorso introduttivo al primo grado di giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Ettore Sbarra, Carlo Guarini, Vincenzo Martino ed Elena Poli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultima in Torino, via Michele Schina n. 15.

APPELLANTE - Appellata incidentale

CONTRO

CNH INDUSTRIAL N.V. (società che ha incorporato la FIAT INDUSTRIAL s.p.a.), in persona del procuratore speciale avv. Roberto Russo, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. prof. Germano Dondi, dall'avv. Francesco Amendolito, dall'avv. Giacinto Favalli, dall'avv. Diego Dirutigliano e dall'avv. Luca Ropolo, presso gli ultimi due elettivamente domiciliata in Torino, via Mercantini n. 5, per procura a margine della memoria di costituzione in appello.

APPELLATA - Appellante incidentale

Oggetto: comportamento antisindacale

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 7.8.2013

Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 24.4.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Torino la FIOM-CGIL Nazionale conveniva in giudizio la FIAT Industrial s.p.a. esponendo che le direttive comunitarie n. 1994/45/CE e n. 2009/38/CE, rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale dai D.Lgs. n. 70/2002 e n. 113/2012, hanno previsto e disciplinato l'istituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) in ogni impresa o Gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, al fine di informare e consultare i lavoratori sugli aspetti aziendali di portata transnazionale; che entrambe le direttive prevedono l'istituzione, al fine di pervenire alla costituzione del

CAE, di una Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN), i cui membri sono designati, in Italia (ex artt. 5 e 6 di entrambi i D.Lgs. citati), dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'impresa o nel Gruppo d'impresе interessate, congiuntamente con le RSU dell'impresa o del Gruppo d'impresе; che fin dal 1996 era stato stipulato tra la FIAT s.p.a., in nome e per conto delle società del Gruppo, la Federazione Europea dei Metalmeccanici (FEM) e le OO.SS. nazionali FIM, FIOM e UILM, un accordo istitutivo del CAE del Gruppo FIAT, accordo poi più volte rinnovato e modificato; che, a seguito della scissione del Gruppo FIAT s.p.a. e della costituzione del Gruppo FIAT Industrial s.p.a., erano state avviate le procedure che dovevano condurre all'istituzione del CAE anche per tale Gruppo; che, pertanto, con lettera del 9.9.2011 le OO.SS. nazionali FIM, FIOM e UILM avevano comunicato unitariamente alla FIAT Industrial i nominativi dei tre componenti italiani della DSN, nonché dell'esperto della FEM che li avrebbe affiancati nella trattativa; che alla riunione del 16.12.2011 la rappresentante aziendale dott.ssa Isabella Macrelli dichiarava che il componente designato dalla FIOM – organizzazione sindacale non firmataria del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro sottoscritto il 13.12.2011 tra la FIAT Industrial e le OO.SS. dei metalmeccanici, eccettuata la FIOM – doveva essere sostituito da un membro designato da un'organizzazione sindacale firmataria; che con lettera del 25.9.2012 il segretario generale del sindacato europeo IndustriAll

scriveva alla FIAT Industrial che per il sindacato stesso tutte le OO.SS. italiane affiliate, e dunque anche la FIOM, dovevano considerarsi incluse nella DSN; che con lettera del 26.9.2012 la FIAT Industrial rispondeva ribadendo l'indisponibilità ad accettare la designazione da parte della FIOM di un membro della DSN; che, pertanto, i lavori della DSN non erano mai potuti iniziare.

Ciò premesso, la FIOM-CGIL Nazionale affermava che il comportamento aziendale sopra descritto costituiva un'indebita ingerenza della società convenuta nella composizione della delegazione sindacale deputata a trattare la costituzione del CAE nell'ambito del Gruppo FIAT Industrial e chiedeva, pertanto, di dichiarare l'antisindacalità della condotta della FIAT Industrial, di ordinarne la cessazione e la rimozione degli effetti, dichiarando la legittimità della nomina del componente della DSN appartenente alla FIOM ed ordinando alla convenuta di riconoscere la legittimità di tale nomina e di affiggere "l'emanando decreto" in tutte le unità produttive e di pubblicarne copia integrale sui quotidiani indicati in ricorso.

Costituendosi in giudizio la FIAT Industrial s.p.a. eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della FIOM-CGIL Nazionale e l'incompetenza del giudice del lavoro in favore del giudice civile ordinario; nel merito, contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 20.2.2013 il Tribunale adito respingeva il ricorso.

Avverso detta sentenza proponeva appello la FIOM-CGIL Nazionale, con ricorso depositato il 7.8.2013, chiedendone la riforma.

La CNH Industrial N.V. (società incorporante della FIAT Industrial s.p.a.), costituitasi, resisteva al gravame e proponeva, a sua volta, appello incidentale.

All'udienza del 7.5.2014 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari della società convenuta ed ha respinto il ricorso nel merito sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della FIOM-CGIL Nazionale può ritenersi superata dalla precisazione fatta in udienza dai difensori della ricorrente che la presente azione non è un procedimento ai sensi dell'art. 28 L. n. 300/1970 (per il quale unico legittimato attivo sarebbe l'organismo locale di tale associazione) ma un'ordinaria azione civile, per la quale il giudice competente è quello individuato ai sensi dell'art. 413 c.p.c. (Cass. Sez. L., ord. 20091/2012);
- ancorché la Delegazione Speciale di Negoziazione sia un organismo solo strumentale, e non indispensabile alla costituzione del CAE, in quanto le parti sindacali, nel caso di diniego di trattativa per oltre sei mesi, possono utilizzare le prescrizioni previste dall'art. 16 D.Lgs. n. 74/2002 per

istituire comunque tale organo, la parte sindacale ha comunque un interesse all'accertamento dell'eventuale antisindacalità della condotta datoriale, soprattutto qualora (come dedotto nel ricorso) non vi sia un mero rifiuto di trattare, ma questo discenda da una scelta discriminatoria nei confronti di un sindacato;

- quanto al merito, occorre innanzitutto ricostruire l'effettivo susseguirsi dei fatti: con missiva del 9.9.2011 le OO.SS. FIM, UILM e FIOM indicavano i nominativi dei tre componenti italiani della DSN; seguiva una risposta della resistente il 16.9.2011 con la quale veniva rilevato che, secondo l'art. 7 D.Lgs. 74/2002, per l'Italia potevano essere nominati due componenti e non tre;
- occorre infatti sgombrare il campo dall'equivoco consistente nel ricollegare ogni delegato ad una sigla sindacale: l'art. 6 D.Lgs. 74/2002 prevede al contrario una nomina congiunta dei rappresentanti sindacali che formeranno la DSN da parte delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato nel Gruppo, congiuntamente alle RSU dello stesso;
- nella riunione del 16.12.2011 si esaminarono due problematiche relative ai rappresentanti della DSN per l'Italia: quella del loro numero e quella della possibilità della nomina da parte di FIOM: a fronte della richiesta dei rappresentanti dei lavoratori di riconoscere tre componenti per l'Italia (non a seguito della tripartizione del fronte

sindacale, ma a causa dell'esistenza di tre diversi settori nel Gruppo), i rappresentanti di FIAT avevano dato il loro assenso, dettando come condizione che la FIOM non designasse alcun componente, in quanto non firmataria del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro;

- tale ingerenza è indebita sia per l'errore di considerare i componenti della DSN come rappresentanti di questa o di quella sigla sindacale, il che contrasta con la lettera e lo spirito del D.Lgs. 74/2002, sia perché all'epoca dell'incontro (16.12.2011) il Contratto Collettivo Specifico era già stato firmato ma non era ancora entrato in vigore, mentre la legittimazione ad indicare un componente della DSN deve essere valutata, *ratione temporis*, considerando la situazione contrattuale presente al 9.9.2011, ed a quell'epoca la FIOM era sicuramente firmataria del CCNL applicato dal Gruppo;
- tuttavia, secondo la giurisprudenza citata nello stesso ricorso introduttivo (Cass. Sez. Lav., sent. 212/2008), *“configura una condotta antisindacale il comportamento datoriale che si concretizzi in un rifiuto, a danno di alcune organizzazioni sindacali, di forme di consultazione, di esame congiunto o di instaurazione di trattative, espressamente previste da clausole contrattuali o da disposizioni di legge”*;
- l'art. 7 D.Lgs. 74/2002 prevede il numero di delegati che è possibile nominare per ogni Stato membro: in generale ne

può essere designato uno, salvo che il Gruppo abbia in quel paese un numero particolarmente elevato di dipendenti; è pacifico che, per l'Italia, i rappresentanti dei lavoratori potevano indicare due delegati;

- il diritto di nominare i propri rappresentanti è tutelato dalla legge solo fino alla concorrenza del numero previsto dall'art. 7 D.Lgs. 74/2002: se le OO.SS. richiedono di individuare dei delegati in misura superiore rispetto a quanto loro garantito dalla legislazione, non vi è alcun dovere di controparte di aderire a questa richiesta;
- in altre parole, una volta che le parti sociali si sono spostate da un piano legislativamente previsto (numero di delegati secondo i criteri dell'art. 7 D.Lgs. 74/2002) ad un piano di trattativa negoziale, anche se le condizioni poste da FIAT Industrial appaiono inaccettabili, non si può qualificare tale comportamento come illecito, non essendovi un diritto da parte dei sindacati di avere tre delegati per l'Italia; l'antisindacalità si può infatti qualificare come una forma speciale di illiceità, consistente nella lesione di un diritto o di una libertà sindacale: se manca la situazione giuridica attiva, il comportamento non può essere ritenuto antisindacale.

Con l'appello incidentale – da esaminarsi prioritariamente, per ragioni di ordine logico – la CNH Industrial ripropone le eccezioni preliminari sollevate nella memoria di costituzione in primo grado, tutte disattese dal primo Giudice.

Con il primo motivo viene riproposta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della FIOM-CGIL Nazionale: il Giudice di primo grado si sarebbe accontentato dell'affermazione fatta in udienza dai difensori del sindacato secondo cui l'azione proposta non era un procedimento ex art. 28 L. n. 300/1970 ma un'ordinaria azione civile, senza accorgersi che le cose stavano diversamente, visto che il ricorso introduttivo era volto all'emanazione di un decreto ("l'emanando decreto"), che è il provvedimento che conclude il procedimento ex art. 28, e che la procura ai difensori riguardava anche il "giudizio di opposizione", che è prospettabile solo nei confronti di un decreto ex art. 28; anche accettando l'ipotesi che la FIOM-CGIL Nazionale avesse proposto un'azione civile ordinaria, secondo la CNH Industrial avrebbe dovuto agire il sindacato locale e non quello nazionale che, non legittimato ad agire ex art. 28, non sarebbe legittimato ad agire neppure in via ordinaria; in subordine, l'azione ordinaria non avrebbe potuto svolgersi con il rito del lavoro, non rientrando tra le controversie contemplate dall'art. 409 c.p.c., ma avrebbe dovuto essere trattata in una sezione civile del Tribunale di Torino, con le norme dettate per il giudizio civile ordinario.

Il motivo è integralmente infondato.

Non si può seriamente dubitare che la FIOM-CGIL nazionale abbia inteso instaurare un ordinario giudizio di cognizione di primo grado davanti al Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro: premesso che "in tema di interpretazione

della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire” (Cass. 18.3.2014 n. 6226; sul potere-dovere del Giudice di qualificare giuridicamente l’azione v., tra le più recenti, Cass. 12944/2012, Cass. 13945/2012), basta osservare che l’atto introduttivo è intitolato “Ricorso ex art. 414 c.p.c.” e come tale è strutturato, mentre l’istanza (non di emanazione, ma) di affissione dell’“emanando decreto” è un mero refuso, evidentemente frutto di un affrettato copia-e-incolla, e l’estensione della procura *ad litem* al “giudizio di opposizione” è dovuta all’uso di una formula di stile onnicomprensiva, con la quale vengono conferiti al difensore i poteri processuali più vari.

Né la FIAT Industrial può avere nutrito dei dubbi sulla natura dell’azione proposta dalla FIOM-CGIL nazionale quando ha ricevuto in notifica il ricorso introduttivo, che riportava in calce il decreto di fissazione d’udienza emesso dal Giudice “visto l’articolo 415 c.p.c.”, contenente l’avvertimento che la costituzione in giudizio doveva “avvenire almeno 10 giorni prima dell’udienza ... a pena di decadenza dalle facoltà di cui all’art. 416 c.p.c.”, trattandosi di termini e articoli propri dell’ordinario giudizio di cognizione ex artt. 413 e ss. c.p.c., e non certo del procedimento speciale ex art. 28 L. 300/1970.

La legittimazione del sindacato nazionale ad agire in via ordinaria per denunciare una condotta antisindacale è stata

affermata dalla Corte di Cassazione, in fattispecie del tutto analoga alla presente (nella specie, la FIOM-CGIL nazionale aveva chiesto al Tribunale di Torino che fosse dichiarata antisindacale la condotta posta in essere da FIAT Group Automobili s.p.a. e da Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. perché suscettibile di determinare l'estromissione del sindacato dal sito di Pomigliano d'Arco), con argomentazioni veramente inattacabili: *“È consolidata e convergente la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione per cui la procedura ex art. 28 St.Lav. costituisce una forma particolarmente rapida ed informale di tutela di diritti che possono, però, essere tutelati nelle forme e con le regole del rito del lavoro ordinario. La Corte Costituzionale, in particolare (a partire dalla sentenza n. 54 del 1974) ha spiegato che solo la garanzia della piena possibilità di percorrere la via del processo ordinario, anche al di fuori dei limiti posti dall'art. 28 in termini di legittimazione attiva, consente alla scelta del legislatore del 1970 di non entrare in conflitto con l'assetto costituzionale. La Corte di Cassazione con le sue decisioni si è espressa sempre in coerenza con tale impostazione. È quindi possibile tutelare i diritti garantiti dall'art. 28 St.Lav. seguendo la via del rito ordinario ... Nel caso in esame ... la via del giudizio ordinario era l'unica percorribile da una struttura sindacale nazionale. Si è di fronte, non ad una procedura ex art. 28 con rinuncia alla fase sommaria, ma ad un giudizio ordinario sotto tutti i profili e, di conseguenza, il regime delle regole processuali è quello*

proprio di un ordinario processo del lavoro. In tale ambito, la competenza viene individuata in base a quanto disposto dall'art. 413 c.p.c.” (Cass. 15.11.2012 n. 20091).

La CNH Industrial, che ben conosce tale pronuncia della Suprema Corte, riporta un commento dottrinale estremamente critico che, peraltro, pretendendo di escludere la legittimazione del sindacato nazionale – che non è legittimato ad agire ex art. 28 – persino ad agire in via ordinaria per tutelare i suoi diritti di libertà e attività sindacale e di sciopero, si scontra frontalmente con l'art. 24 Cost. e con la quarantennale giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui “lo speciale procedimento introdotto dall'art. 28 non modifica né restringe o limita in alcun modo le tutele già assicurate dalle leggi e dallo stesso Statuto dei Lavoratori ai diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni sindacali” (Corte Cost. n. 54/1974) e della Corte di Cassazione che insegna come “la limitazione della legittimazione ad agire ex art. 28 non è idonea a ledere i beni da essa tutelati non sottraendo ai soggetti esclusi nessuno strumento di garanzia, sostanziale o processuale di cui fossero in godimento, ma aggiungendo ad essi, per soggetti particolarmente qualificati, un nuovo e diverso strumento di tutela” (Cass. n. 7368/1997).

Con il secondo motivo dell'appello incidentale la CNH Industrial ripropone l'eccezione di carenza di interesse ad agire da parte della FIOM-CGIL nazionale rilevando che le direttive comunitarie e le leggi nazionali che le recepiscono non impongono al datore di lavoro alcun obbligo di trattare, ma

prevedono, in caso di rifiuto di trattare durato per sei mesi, la costituzione automatica del CAE e l'estinzione della DSN; nel caso di specie, tale termine semestrale era già scaduto prima del deposito del ricorso introduttivo, sicché non vi sarebbe un interesse attuale del sindacato a chiedere che venga ordinato alla società appellata di proseguire le trattative con la DSN e di riconoscere la presenza, in seno ad essa, del componente FIOM; né sarebbe ravvisabile un danno d'immagine per la FIOM-CGIL nazionale, per non avere visto riconosciuta la presenza del suo designato nella DSN, sia perché la designazione dei membri della DSN è unitaria e non attribuibile ad un singolo sindacato, sia perché non potrebbe dolersi di un danno all'immagine il sindacato che aveva già dato vita ad un accordo sui CAE millantando di averne ricevuto mandato dal sindacato europeo FEM e che poi, smentito da quest'ultimo, è receduto dall'accordo.

Il motivo è infondato.

È vero che alla data del deposito del ricorso introduttivo (4.12.2012) erano già trascorsi inutilmente oltre sei mesi dalla richiesta (9.9.2011) delle OO.SS. nazionali FIM, FIOM e UILM di avviare i negoziati per la costituzione del CAE, e che l'art. 10 del D.Lgs. 74/2002 prevede che, qualora la direzione centrale dell'impresa o del Gruppo di imprese di dimensioni comunitarie "rifiuti l'apertura di negoziati per un periodo di sei mesi", il CAE viene istituito *ex lege*, secondo le disposizioni dell'art. 16 dello stesso D.Lgs. che ne disciplinano composizione e competenze;

ma ciò comporta, unicamente, che alla data del deposito del ricorso non erano più attuali le domande della FIOM-CGIL nazionale – di cui al capo b) delle conclusioni del ricorso introduttivo – volte ad ottenere l'accertamento della legittimità della nomina del componente della DSN appartenente alla FIOM e l'ordine alla società convenuta di riconoscere la legittimità di tale nomina.

Non si può dubitare, invece, della sussistenza dell'interesse ad agire del sindacato ricorrente (e del suo attuale interesse ad impugnare) per ottenere l'accertamento – oggetto delle domande di cui al capo a) del ricorso di primo grado – dell'antisindacalità della condotta tenuta dalla FIAT Industrial in occasione dell'avvio delle trattative per la costituzione del CAE, consistita nell'aver preteso la sostituzione del componente della DSN appartenente alla FIOM e nell'aver condizionato ad essa la prosecuzione delle trattative.

Secondo il costante insegnamento della S.C. "l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice" (Cass. 26.5.2008 n. 13556; nello stesso senso, v. Cass. n. 17026/2006 e n. 4496/2008).

Applicando tale principio generale alla fattispecie concreta, risulta evidente la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della FIOM-CGIL nazionale ad agire per ottenere dal giudice l'accertamento dell'illegittimità e dell'antisindacalità del comportamento datoriale concretizzatosi nel rifiuto, a danno del solo sindacato ricorrente, dell'instaurazione di trattative espressamente previste da disposizioni di legge, deducendo (v. pag. 26 del ricorso introduttivo) che detto rifiuto si sia tradotto in una condotta ostile, oggettivamente discriminatoria, atta ad incidere negativamente, con effetti perduranti nel tempo, sulla stessa libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l'immagine con l'indebolire agli occhi dei lavoratori l' incisività del movimento e dell'azione sindacale.

Con l'ultimo motivo dell'appello incidentale la CNH Industrial rileva che nelle more del giudizio di appello si sono verificate due situazioni di fatto che comporterebbero il superamento di ogni motivo di contendere tra le parti: il decorso del termine di tre anni dal momento in cui si è attivata la procedura per la costituzione del CAE, e l'estinzione della FIAT Industrial per effetto della sua fusione in altra azienda, di diritto olandese (la CNH Industrial N.V.), con conseguente mutamento della normativa di riferimento ai fini della costituzione del CAE che sarebbe oggi, appunto, la legislazione olandese di recepimento della direttive comunitarie in materia: ricorrerebbero, quindi, le condizioni per una preliminare pronuncia di inammissibilità dell'appello.

Il motivo è infondato.

I fatti nuovi riferiti dalla società appellata non toccano minimamente l'interesse della FIOM-CGIL nazionale ad impugnare la sentenza di primo grado e a riproporre in grado di appello la domanda di accertamento dell'antisindacalità della condotta tenuta dalla FIAT Industrial in occasione dell'avvio delle trattative per la costituzione del CAE: le ragioni sopra esposte, che sorreggono l'interesse ad agire del sindacato ricorrente, stanno alla base, altresì, del suo interesse ad impugnare, per ottenere il risultato "utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice" dell'accertamento dell'antisindacalità della condotta datoriale, descritta come foriera ancora oggi di conseguenze pregiudizievoli per la libertà, l'attività e l'immagine dell'associazione sindacale.

L'appello incidentale deve pertanto essere respinto.

Con il primo motivo dell'appello principale la FIOM-CGIL nazionale censura la ricostruzione in fatto operata dal primo Giudice dell'andamento e degli esiti della riunione del 16.12.2011, rilevando che le due decisioni comunicate nell'occasione dai rappresentanti della FIAT Industrial (quella di aderire alla richiesta sindacale di designazione di tre membri della DSN, pur essendo tenuta *ex lege* a riconoscerne soltanto due, e quella di pretendere la sostituzione del membro FIOM, non gradito) costituivano decisioni autonome, slegate fra loro e determinate da finalità differenti, sicché sarebbe arbitrario il

collegamento funzionale operato tra di esse dal primo Giudice e sarebbe invece necessario esaminare la legittimità della seconda decisione aziendale in sé e per sé considerata.

Il motivo è fondato.

Il Giudice di primo grado ha fornito un'interpretazione errata degli avvenimenti, in contrasto con quanto risulta inequivocabilmente dai documenti di causa.

Con lettera del 9.9.2011 (doc. 11 appellata) le segreterie nazionali delle OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL comunicavano congiuntamente alla FIAT Industrial i nominativi dei componenti italiani della DSN (Arcangelo Montemarano, Toni Inserra, Gianfranco Verdini), nonché dell'esperto della FEM che avrebbe affiancato la DSN nella trattativa (Chantal Caron).

Il 16.9.2011 il Responsabile Relazioni Industriali di FIAT Industrial, Vincenzo Retus, rispondeva (doc. 12 appellata) segnalando che ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 74/2002 la DSN *“è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui il Gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento”* e che ulteriori unità debbono essere ripartite secondo il seguente criterio: 1, 2, o 3 seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia impiegato, rispettivamente, almeno il 25%, il 50%, o il 75% dei lavoratori dipendenti negli Stati membri del Gruppo di imprese; ciò premesso, la lettera puntualizzava: *“Come potete riscontrare sulla base dei dati di organico in vostro possesso (...) il numero dei dipendenti delle*

società del Gruppo FIAT Industrial in Italia rappresenta il 45,2% del totale degli organici del Gruppo negli Stati membri dell'Unione Europea. Di conseguenza il numero dei rappresentanti per l'Italia nella DSN è pari a due”.

Seguivano altri contatti epistolari tra la FIAT Industrial e le OO.SS. dei vari Stati membri in cui si trovano stabilimenti del Gruppo per concordare la data della prima riunione (docc. 13 e 14 appellata), in occasione dei quali l'azienda ribadiva che “*a fronte della previsione normativa di un solo componente per la Francia e due componenti per l'Italia*”, le erano state comunicate, rispettivamente, “*due e tre designazioni*”, e rinnovava alle OO.SS. francesi e italiane “*l'invito a conformarsi alla norma di legge, così come richiesto dall'Azienda, nel più breve tempo possibile*”, in modo da permettere lo svolgimento del primo incontro della DSN (doc. 13 appellata).

Senza che tale problema fosse risolto, si giungeva alla riunione del 16.12.2011, nel cui verbale (doc. 16 appellata) si legge, tra l'altro, quanto segue:

“Isabella Macrelli (presente quale addetta Relazioni Industriali Gruppo FIAT Industrial, n.d.e.) evidenzia che l'argomento all'ordine del giorno per il quale ci si attende un confronto è quello della definizione dei componenti della DSN (...). Fa presente che le organizzazioni sindacali Francesi e Italiane hanno designato un numero maggiore di componenti rispetto a quelli indicati dalla normativa (rispettivamente 2 invece di 1 e 3 invece di 2) e sollecita una chiara spiegazione e motivazione

delle istanze alla base di tale designazione da parte delle organizzazioni sindacali francesi e italiane, oltre che il punto di vista dei rappresentanti dei lavoratori degli altri Paesi in materia.

A fronte della richiesta avanzata da Gianfranco Verdini (uno dei tre designati come componenti italiani della DSN, n.d.e.) come portavoce dei rappresentanti dei lavoratori (...) di riconoscere tre invece di due componenti per l'Italia (visto che gli organici in Italia sebbene non raggiungano il 50% di quelli totali del Gruppo nella UE, percentuale che darebbe diritto al terzo seggio secondo la legislazione italiana, sono di fatto molto vicini a quei livelli e avere 3 componenti offrirebbe l'opportunità di rappresentanza di tutti e tre i settori del Gruppo [che sono Iveco, FPT e CNH, n.d.e.]) e di portare i componenti della DSN da uno a due per la Francia, Vincenzo Retus (Responsabile Relazioni Industriali di FIAT Industrial, n.d.e.) dà una risposta positiva, nonostante le previsioni di legge. Questo a dimostrazione che l'azienda non tiene un comportamento burocratico, ma è orientata a trovare delle soluzioni condivise. Si è ritenuto, infatti, che sussistano sufficienti motivazioni per differenziare questi due Paesi rispetto agli altri. Quindi la DSN sarà composta da tre membri per l'Italia, due per la Francia e da un membro per ciascuno degli altri Paesi oggi rappresentati all'incontro (incluso UK).

Isabella Macrelli sottolinea anche che, in relazione all'intesa del 13 dicembre 2011 raggiunta, in Italia, con tutti i sindacati

eccettuata la FIOM, per l'applicazione dal 1 gennaio 2012 di un Contratto Collettivo Specifico di Lavoro alle Società del Gruppo FIAT Industrial, ai sensi del combinato disposto degli art. 5 e 6 del decreto legislativo 74/2002 applicabile in materia di CAE, possono designare componenti della DSN le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nel Gruppo di imprese interessate. Di conseguenza il componente designato dalla FIOM, organizzazione sindacale che non ha sottoscritto il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro sopra citato, dovrà essere sostituito da un membro designato da un'organizzazione sindacale firmataria". Nei successivi paragrafi del verbale dell'incontro del 16.12.2011 nessuna delle parti torna in alcun modo su tale argomento.

Dunque, con la risposta positiva di Vincenzo Retus, il problema della composizione numerica della DSN, che coinvolgeva sia l'Italia sia la Francia, viene espressamente dato per risolto in via definitiva, tanto che nel verbale, a conclusione della trattazione dell'argomento, si precisa quanto segue: *“Quindi la DSN sarà composta da tre membri per l'Italia, due per la Francia e da un membro per ciascuno degli altri Paesi oggi rappresentati all'incontro (incluso UK)”*.

Risolto questo problema, nel corso dell'incontro viene per la prima volta rappresentato da parte aziendale un ulteriore e distinto problema, relativo alla sola delegazioni italiana, non più dal punto di vista della sua composizione numerica, bensì da

quello dell'appartenenza sindacale di uno dei suoi membri.

La posizione aziendale viene illustrata nella dichiarazione resa da Isabella Macrelli, sopra riportata: secondo l'azienda, la FIOM non può far parte della DSN perché non ha sottoscritto il CCSL 13.12.2011, in vigore dal successivo 1°1.2012, tenuto conto che ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 74/2002 i membri della DSN sono designati dalle OO.SS. “che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nel Gruppo di imprese interessate”; l'azienda pretende, quindi, che il componente “*designato dalla FIOM*” (*recte*: appartenente alla FIOM, posto che la designazione dei tre componenti italiani è avvenuta, unitariamente, da parte delle tre OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL con la lettera 9.9.2011 [doc. 11 appellata]) venga estromesso e “*sostituito*” da un appartenente ad uno dei sindacati firmatari del CCSL.

Le due dichiarazioni rese da parte aziendale nel corso dell'incontro del 16.12.2011 possiedono finalità e contenuti diversi e si collocano su piani logici distinti ed autonomi.

La prima, relativa alla composizione numerica della DSN, costituisce l'adesione ufficiale da parte dell'azienda, per bocca del suo massimo rappresentante all'incontro (Vincenzo Retus, Responsabile Relazioni Industriali di FIAT Industrial), alla richiesta sindacale, avanzata unitariamente da tutti i rappresentanti dei lavoratori presenti, di allargamento a tre membri della delegazioni italiana e a due membri della delegazione francese, determinata dalla opportunità di

rappresentare tutti i settori produttivi in cui si articola il Gruppo in ciascuno Stato membro.

La seconda dichiarazione, illustrata da Isabella Macrelli, costituisce invece un vero e proprio *diktat* da parte della FIAT Industrial, finalizzato alla esclusione della FIOM-CGIL da qualunque organo di rappresentanza interna o transnazionale dei lavoratori del Gruppo, in coerenza con altre note decisioni già assunte dall'intero Gruppo FIAT.

La distinzione delle due dichiarazioni risulta, con tutta evidenza, dal verbale della riunione nel quale, come si è visto, i due argomenti vengono trattati distintamente: la decisione sulla composizione numerica della DSN viene assunta e formalizzata prima dell'introduzione della seconda questione che, a differenza della prima, non viene posta come oggetto di discussione tra le parti, ma come comunicazione unilaterale dell'azienda, sulla quale non viene ammesso alcun confronto.

Diversamente da quanto ha inteso il primo Giudice, non risulta nel verbale alcuna espressione dalla quale si possa evincere che l'azienda abbia voluto condizionare l'adesione (peraltro, già offerta ed espressamente formalizzata) alla proposta sindacale di allargamento del numero dei rappresentanti sindacali nella DSN per la sola Italia alla sostituzione del componente appartenente alla FIOM: al contrario, la dichiarazione aziendale secondo cui *“il componente designato dalla FIOM (...) dovrà essere sostituito da un membro designato da un'organizzazione sindacale firmataria”* del CCSL, non fa che confermare che la

presenza di 3 componenti italiani della DSN era ormai un dato definitivamente acquisito anche per la FIAT Industrial.

Anche nel corso dell'anno successivo, l'azienda non presentò mai la sua pretesa di sostituzione del componente della DSN aderente alla FIOM quale condizione per accettare l'allargamento a tre del numero dei rappresentanti sindacali italiani nella DSN: nelle comunicazioni seguite alla riunione del 16.12.2011, invero, tale questione non viene mai più toccata e, per contro, risulta più volte ribadito il rifiuto da parte aziendale di consentire la partecipazione alla DSN del componente iscritto alla FIOM (Toni Inserra), sempre ed esclusivamente motivato con la mancata sottoscrizione da parte della FIOM del CCSL 13.12.2011 (v. docc. 19-23 appellata e docc. 7-8 appellante).

Dunque, l'unica ricostruzione corretta dei fatti di causa è quella secondo cui la FIAT Industrial nella riunione del 16.12.2011 e nelle sue prese di posizione successive, lungi dal mettere in discussione il diritto – riconosciuto nel corso della stessa riunione – alle OO.SS. italiane e a quelle francesi di avere un numero di rappresentanti nella DSN superiore di una unità a quello previsto dalla legge (3 invece che 2 per le OO.SS. italiane, 2 invece che 1 per quelle francesi), dichiarò espressamente e ribadì sempre la sua opposizione a riconoscere la legittimità della designazione del solo sig. Inserra, esclusivamente in ragione della sua appartenenza alla FIOM-CGIL in quanto O.S. non firmataria del CCSL.

Con il secondo motivo dell'appello principale la FIOM-CGIL

nazionale censura le conclusioni di diritto alle quali è pervenuto il primo Giudice ed assume che la condotta della FIAT Industrial dovrebbe ritenersi illegittima e antisindacale sia perché, all'atto della nomina congiunta dei componenti della DSN per l'Italia e alla data della riunione del 16.12.2011, il CCSL non era ancora applicato ai dipendenti delle società del Gruppo FIAT Industrial e la sua mancata sottoscrizione, quindi, non poteva ostare al diritto della FIOM-CGIL di avere un proprio rappresentante in seno alla DSN, sia perché tale condotta costituisce esercizio di un'indebita ed inammissibile ingerenza da parte aziendale in una materia di esclusiva competenza delle OO.SS, quale la scelta della composizione della delegazione sindacale deputata a far parte della DSN.

Il motivo è fondato.

Come esattamente rilevato dalla stessa società appellata, l'art. 6 del D.Lgs. 74/2002 – secondo cui i membri della DSN sono designati dalle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato nell'impresa o nel Gruppo di imprese – non assegna un rappresentante ad ogni organizzazione sindacale avente diritto alla designazione, ma vuole che questa sia unitaria e congiunta, ad opera di tutti i sindacati a ciò abilitati.

Ed infatti, la designazione dei componenti italiani della DSN è avvenuta, in piena adesione al dettato normativo, con un atto unico e unitario, sottoscritto congiuntamente dalle segreterie nazionali delle OO.SS. FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL (lettera 9.9.2011, doc. 11 appellata), nel quale i nominativi dei tre

soggetti designati sono indicati senza specificazione dell'O.S. di appartenenza di ciascuno, a riprova che la designazione è avvenuta in maniera collettiva e inscindibile.

Tale designazione costituisce, evidentemente, un atto di autonomia sindacale nel quale il datore di lavoro non ha alcun potere di intervenire, pretendendo la sostituzione di questo o quel componente della DSN con altro soggetto appartenente ad altra o alla stessa O.S.: in fattispecie analoga (designazione dei componenti della RSU), la S.C. ha espressamente escluso la legittimità di “qualsiasi potere di ingerenza e di controllo” del datore di lavoro “sul funzionamento della RSU e sulla sua composizione”, che si porrebbe “in evidente contraddizione con l'autonomia attribuita a questo organismo ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e di protezione dei loro interessi” (Cass. 20.3.2008 n. 7604).

Lo stesso Giudice di primo grado ammette che si sia trattato di una “ingerenza indebita” da parte della FIAT Industrial nella designazione dei componenti della DSN ma poi, contraddittoriamente, esclude che si sia trattato di una condotta antisindacale citando, a sostegno della propria affermazione, una sentenza della S.C. (Cass. n. 212/2008) dalla quale si evincerebbe che condizione imprescindibile per la configurabilità di una condotta antisindacale sarebbe la sussistenza di una violazione di norme legali o contrattuali (che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata).

La citazione del precedente giurisprudenziale non è pertinente,

riferendosi ad un caso in cui un'azienda aveva escluso dall'esame congiunto ex art. 47 L. 428/1990 un sindacato firmatario del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, ma in quella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'antisindacalità del comportamento datoriale, affermando che la violazione di diritti e prerogative sindacali riconosciuti dalla legge o dalla contrattazione collettiva costituisce, di per sé, un comportamento antisindacale.

Ciò non esclude affatto, tuttavia, che altri comportamenti datoriali, pur non immediatamente e direttamente contrastanti con norme legali o contrattuali, non possano essere ugualmente connotati da antisindacalità, qualora risultino oggettivamente "diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero": costituisce, infatti, orientamento consolidato della S.C. quello secondo cui "per integrare gli estremi della condotta antisindacale ... è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali", il che può verificarsi non solo "nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali" specificamente previste dalla legge o dal contratto collettivo, ma anche "nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la legge intende impedire,

ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero” (Cass. 22.4.2004 n. 7706, Cass. 5.2.2003 n. 1684).

Nel caso di specie, il *diktat* aziendale volto ad estromettere dalla DSN il componente appartenente alla FIOM è certamente tale da costituire una compressione diretta ed immediata della libertà e dell’attività sindacale, e configura una palese discriminazione ai danni del sindacato appellante: non vale obiettare che per il datore di lavoro era legittimo opporsi ad una designazione *contra legem* (semmai, *praeter legem*) di tre componenti anziché due, perché una volta che la FIAT Industrial aveva accettato – come aveva accettato, per quanto si è detto sopra analizzando il verbale della riunione del 16.12.2011 – che la delegazione italiana fosse composta da tre rappresentanti sindacali, non poteva certamente pretendere la sostituzione del rappresentante appartenente alla FIOM con un soggetto aderente ad altro sindacato, pur mantenendo inalterata la composizione numerica della delegazione.

Né si può rilevare che la designazione dei componenti italiani della DSN era, comunque, illegittima perché effettuata dalle sole segreterie nazionali di FIM, FIOM e UILM essendo invece mancato il coinvolgimento delle RSU (come vuole, invece, l’art. 6 D.Lgs. 74/2002), perché non è questa la ragione addotta dai rappresentanti aziendali Vincenzo Retus e Isabella Macrelli nella riunione del 16.12.2011 e nelle comunicazioni successive per opporsi alla presenza, nella delegazione italiana, del componente iscritto alla FIOM, e non è questa, pertanto, la ragione del

comportamento aziendale denunciato dalla FIOM-CGIL come antisindacale e che deve essere valutato nel presente giudizio.

La pretesa della FIAT Industrial di riconoscere soltanto componenti della delegazione appartenenti alle OO.SS. firmatarie del CCSL – peraltro, nemmeno in vigore al 16.12.2011, e dunque in allora non “applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese interessate” (cfr. artt. 5 e 6 D.Lgs. 74/2002) – in palese contrasto con una nomina sindacale per legge inscindibile e unitaria, e come tale comunicata all’azienda (v. doc. 11 appellata), rappresenta un atto di ingerenza del tutto arbitrario ed inammissibile nelle prerogative della controparte sindacale, un vero e proprio atto di prepotenza lesivo della libertà ed attività sindacale di tutte e tre le OO.SS. autrici della designazione e, ovviamente, lesivo in particolare dei diritti della FIOM-CGIL.

Non solo: la pretesa della FIAT Industrial di scegliere l’appartenenza sindacale dei componenti della DSN – in altre parole, la non nuova pretesa di scegliersi gli interlocutori sindacali – rappresenta una evidente violazione di ogni più elementare principio di buona fede e correttezza nelle relazioni industriali e di parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali.

Ciò non è stato colto dal Giudice di primo grado, che si è limitato ad esaminare la questione del numero di componenti della DSN previsto dalla legge, ed ha perso di vista il carattere marcatamente antisindacale della condotta dell’azienda, diretta

ad escludere il sindacato non gradito dalla partecipazione alla DSN per l'istituzione del CAE.

Restano assorbiti gli altri motivi dell'appello principale, volti ad ottenere l'accertamento dell'antisindacalità della condotta datoriale deducendone la contrarietà alle norme di legge in materia di composizione della DSN, vuoi tramite un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse sulla scorta della nota pronuncia della Corte Costituzionale in materia di art. 19 St.Lav. (Corte Cost. n. 231/2013), vuoi sostenendo l'ultrattività del CCNL 2008 e qualificando, conseguentemente, la FIOM-CGIL come organizzazione sindacale firmataria di un CCNL applicato nell'impresa o nel Gruppo di imprese interessate alla costituzione del CAE.

In parziale accoglimento dell'appello principale, deve quindi dichiararsi l'antisindacalità della condotta della FIAT Industrial consistita nell'essersi ingerita nella designazione dei componenti italiani della DSN di cui all'art. 6 D.Lgs. 74/2002 pretendendo la sostituzione del componente appartenente alla FIOM con un soggetto appartenente ad altra organizzazione sindacale; deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere sulle restanti domande – di cui al capo c) delle conclusioni dell'appello principale – volte ad ottenere l'accertamento della legittimità della nomina del componente della DSN appartenente alla FIOM e l'intimazione alla società appellata di riconoscere la legittimità di tale nomina.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidate

come in dispositivo; al rigetto dell'appello incidentale segue ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che la FIAT Industrial è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in parziale accoglimento dell'appello principale e respinto l'appello incidentale,
dichiara l'antisindacalità della condotta della Fiat Industrial s.p.a. consistita nell'essersi ingerita nella designazione dei componenti italiani della Delegazione Speciale di Negoziazione di cui all'art. 6 D.Lgs. 74/2002 pretendendo la sostituzione del componente appartenente alla FIOM con un membro appartenente ad altra organizzazione sindacale;
dichiara cessata la materia del contendere sulle restanti domande;
condanna la CNH Industrial N.V. a rimborsare alla FIOM le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 3.000,00 e per il presente grado in euro 4.000,00, oltre Iva e Cpa, oltre a rimborsarle quanto dovuto a titolo di contributo unificato;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico della CNH Industrial N.V., di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso all'udienza del 7.5.2014

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo Girolami